

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3950/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1988

che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>(3)</sup>, e il protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>(4)</sup>, fissano i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi;

considerando che tali contingenti di cattura potranno essere utilizzati da pescherecci che non battono bandiera di uno

Stato membro, nella misura necessaria al corretto funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1989 è fissata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.